

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI CIG 6540072E22**

**CHIARIMENTI AGGIORNATI AL 01 FEBBRAIO 2016**

**1. E' possibile quantificare le spese di pubblicazione oggetto di rimborso da parte dell'aggiudicatario?**

Si richiede il rimborso delle spese di pubblicazione per estratto sui quotidiani pari ad € 427,00 IVA compresa.

**2. Punto 11.1.2 del disciplinare: punteggio offerta economica punti 30. Trattasi di refuso?**

Si tratta di un refuso. Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è pari a 40 punti.

**3. E' presente un carico coattivo progressivo che sarà oggetto di affidamento? In caso positivo, di quale entità?**

Al Concessionario vengono affidate liste di carico riferite a debiti per i quali non è stata avviata alcuna procedura coattiva. Per la stima dell'entità del carico annuo affidato si faccia riferimento all'Allegato A del disciplinare.

**4. Al fine di una corretta valutazione economica si chiede un chiarimento in merito all'articolo 10 del capitolato di gara che recita quanto segue: "l'importo dell'aggio di cui ai commi precedenti è incrementato del 30% in caso di un volume di riscossioni complessivamente pari o superiore al 70% dell'importo complessivo iniziale di ciascuna lista di carico, comprensiva delle quote inesigibili". Considerate le medie nazionali di recupero in fase coattiva delle singole tipologie di imposta oggetto del presente bando di gara, si chiede di confermare se tale incremento del 30% verrà riconosciuto solo nel caso in cui il recupero totale sarà pari al 70% dell'intero carico affidato o se, piuttosto, il carico rispetto al quale verrà calcolata la percentuale di recupero sarà al netto delle eventuali quote riconosciute come effettivamente inesigibili.**

Si rimanda a quanto disposto dall'articolo 10 comma 4 del capitolato di gara: si deve prendere a riferimento l'importo complessivo iniziale di ciascuna lista di carico, comprensiva delle quote inesigibili.

**5. Con riferimento all'art 10 comma 3 del capitolato si chiede se l'aggio indicato come base d'asta subirà le modifiche del recente decreto legislativo n. 159/2015 che ha stabilito che, a partire dai carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2016, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse, e in caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica, interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell'importo dovuto.**

Si ritiene che la norma citata non si applichi automaticamente al caso in specie. Al Concessionario è pertanto riconosciuto un aggio pari a quello offerto in sede di gara e secondo le ulteriori prescrizioni previste dal capitolato.

6. Con riferimento all'art 10 comma 6 del capitolato si chiede se compete all'aggiudicatario il rimborso da parte del Comune delle spese postali e di notifica sostenute e non riscosse nei confronti dei debitori.

Come prescritto dall'articolo 10 comma 7 del capitolato, in ogni caso il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese postali e/o di notifica da parte del Comune.

7. Con riferimento all'art. 10 comma 3 del capitolato si chiede se le modifiche legislative inerenti la misura dell'aggio siano solo quelle che saranno approvate dagli organi legislativi a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. Si chiede inoltre se in caso di modifiche in riduzione dell'aggio il concessionario possa recedere dal contratto di concessione, stante la necessità di mantenere l'equilibrio economico della concessione e l'integrale copertura dei costi del personale.

Ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del capitolato, le parti riconoscono la necessità di adeguarsi a modifiche legislative inerenti la misura dell'aggio, ovvero il corrispettivo dovuto, e che trovino immediata applicazione al rapporto contrattuale. Qualora ne ricorrano i presupposti, il Concessionario può domandare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1467 e segg. del Codice Civile.

8. Con riferimento all'art. 10 comma 4 del capitolato si chiede di chiarire se l'incremento dell'aggio nella misura del 30% viene riconosciuto nel caso in cui il volume delle riscossioni sommato al volume delle quote dichiarate inesigibili, supera il 70% dell'importo complessivo di ciascuna lista di carico affidata.

L'incremento dell'aggio viene riconosciuto nel caso in cui il volume delle riscossioni sia pari o superiore al 70% dell'importo complessivo iniziale di ciascuna lista affidata.

9. In relazione al discarico dei crediti si chiede se alla concessione si applica quanto disposto dall'art. 19 comma 2 lettera d) D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112.

Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico le fattispecie di cui all'articolo 9 del capitolato speciale, integrate da quanto disposto dalle norme vigenti, se e in quanto compatibili.

Il Dirigente del Settore  
Servizi Finanziari e Patrimoniali  
Dott.ssa Daniela Diani

